

STATUTO

LUDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERMENATE CO VIA CARLO
MORESCHI 30

Numero REA: CO - 402315

Codice fiscale: 03862450131

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegata "A" Repertorio n. 44.161 Raccolta n. 12.593

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, è costituita una Società Cooperativa Sociale denominata:

"LUDA Società Cooperativa Sociale"

validamente identificabile in sigla con la denominazione

"LUDA s.c.s.".

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di succursali sia in Italia che all'estero.

La Società ha sede legale in Cermenate (CO).

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa nasce con lo scopo di favorire l'apprendimento in un clima di accoglienza e di crescita umana.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione e alla integrazione sociale dei cittadini in conformità con quanto stabilito dalla lettera a) comma 1 dell'art. 1 dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Società, continuità di occupazione, migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo e in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro a progetto.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con soggetti non Soci.

ART. 4

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa

potrà svolgere servizi di formazione ed educazione rivolti alla crescita di giovani e adulti.

A titolo esemplificativo potrà:

- gestire ed erogare servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto (18) anni;
- gestire asili nido;
- gestire scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado;
- gestire e svolgere ogni altra attività formativa volta alla formazione dei giovani finalizzata alla crescita umana, all'accompagnamento alla vita adulta e all'inserimento al lavoro;
- svolgere attività di formazione degli adulti;
- promuovere con ogni mezzo la cultura del lavoro nel rispetto della centralità della persona anche attraverso attività di formazione continua, superiore o permanente;
- svolgere e gestire percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale;
- organizzare e gestire, seminari, convegni, attività di accoglienza per "stage", corsi o percorsi scolastici residenziali;
- promuovere, gestire e progettare attività di ricerca e monitoraggio, anche su affidamento di istituzioni pubbliche e/o private, in relazione alle tematiche dell'educazione, della formazione e del lavoro;
- promuovere, realizzare e gestire attività di educazione, formazione extrascolastica della persona anche attraverso attività di carattere ludico, ricreativo, sportivo;
- realizzare attività di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.

Potrà inoltre promuovere l'educazione della persona anche attraverso la realizzazione di servizi per il lavoro.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, produttiva, finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la facoltà di partecipare ad altre Società che abbiano oggetto affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni od altre garanzie, raccogliere prestiti esclusivamente dai Soci, raccolta effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti di Legge, materia attualmente regolamentata dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non Soci sotto qualsiasi forma; le attività finanziarie non possono essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà anche integrare la propria attività con quella di enti cooperativi e non, promuovendo e aderendo a consorzi, fondazioni o ad altri enti associativi nonchè aderire a un gruppo

paritetico cooperativo ai sensi dell'art. 2.545 septies Codice Civile.

La Cooperativa potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei Soci è illimitato e in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti interni.

Possono altresì essere Soci persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 possono essere ammessi Soci volontari che prestano gratuitamente il loro lavoro a favore della Cooperativa. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Possono essere altresì ammessi come Soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- * cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- * precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- * l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di Legge e del presente Statuto;
- * dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio, se persona giuridica, dovrà contenere:

- * denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- * delibera di autorizzazione con indicazione della persona

fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;

* caratteristiche ed entità degli associati;

* ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;

* copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo e in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;

d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei Soci su proposta dell'Organo Amministrativo.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci operatori.

Art. 8

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla Legge, l'ammissione di nuovi Soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai Soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri Soci.

Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

I Soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2.545-bis Codice Civile.

I Soci speciali sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del presente statuto.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9 - Perdita qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o persona giuridica.

ART. 10

Oltre che nei casi stabiliti dalla Legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che abbia perso i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica

il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

ART. 11

Salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione viene deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonchè nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei Soci speciali;
- c) che nel termine di tre (3) mesi dal conferimento di un incarico lavorativo da parte della Cooperativa si palesi non in grado di adempiere correttamente agli incarichi e alle mansioni attinenti alle attività svolte;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno di sessanta (60) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

L'esclusione del Socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 13

I Soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale si sensi di Legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione.

Fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, il rimborso verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2.535 Codice Civile.

A ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART. 14

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 15

I Soci receduti o esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre sei (6) mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato limitatamente al Socio lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 16

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione e atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale con delibera dell'Organo Amministrativo.

TITOLO V

**DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA
E REGOLAMENTO INTERNO**

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore la prestazione di lavoro del Socio stesso è disciplinata dall'apposito Regolamento Interno, a norma di Legge.

Il Regolamento Interno, redatto dall'Organo Amministrativo è approvato dalla Assemblea.

TITOLO VI

ART. 18

La Società non emette strumenti finanziari.

TITOLO VII

RISTORNI

ART. 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai Soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito Regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i Soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonchè in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove quote di capitale.

TITOLO VIII

PATRIMONIO

ART. 20

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
da un numero illimitato di quote dei Soci cooperatori, ciascuna del valore minimo di Euro cento (€ 100=);
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai Soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente, i Soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo a norma di Legge.

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità ai principi di Legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e sulla destinazione degli utili annuali attribuendoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del tre per cento (3%);
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla Legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;
- e) la restante parte, a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 20 dello Statuto.

La ripartizione di ristorni ai Soci cooperatori è consentita solo una volta effettuata la destinazione degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO IX
ORGANI SOCIALI

ART. 23

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, ove nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24

L'Organo Amministrativo convoca le assemblee mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, nonchè la deliberazione proposta per esteso nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

L'avviso deve essere inviato per lettera raccomandata anche a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

ART. 25

L'Assemblea:

- 1) approva il Bilancio consuntivo;
- 2) procede alla nomina e alla eventuale revoca, delle cariche sociali;
- 3) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante Socio, nei casi previsti dalla Legge;
- 4) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi del presente statuto;
- 5) determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori e la retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, e può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato;
- 6) approva e modifica i Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- 7) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- 8) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- 9) delibera sulla proroga della durata;
- 10) delibera sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 11) delibera sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.

ART. 26

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'assemblea avente all'ordine del giorno le materie di cui ai punti 8, 9, 10 e 11 dell'art. 25 è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo (1/3) dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei Soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

ART. 27

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, e in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

E' ammesso il voto per corrispondenza ed è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul Libro Soci;
- b) l'Organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i Soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i Soci possano richiedere e ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di

voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- * al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il "quorum" costitutivo;

- * al momento della espressione del voto da parte dei Soci, al fine di verificare che sussista il "quorum" deliberativo;

per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Organo Amministrativo o da altro Socio.

Le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i Soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ART. 28

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta (90) giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

ART. 29

I Soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. A ogni Socio non possono essere conferite più di tre (3) deleghe.

ART. 30

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, in mancanza, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e, all'occorrenza, due (2) scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che nei casi di Legge è un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 31

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a nove (9) membri eletti dall'Assemblea.

L'Amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci purchè la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i Soci.

Gli Amministratori durano in carica tre (3) esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare parte delle proprie attribuzioni a singoli Amministratori o a un Comitato esecutivo all'uopo nominato, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio

della delega. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando né sia fatta domanda da almeno due (2) Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre (3) giorni prima dell'adunanza o nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite telefax o invio di posta elettronica o posta elettronica certificata ai corrispondenti indirizzi dei Soci, quali risultanti dal Libro dei Soci, in modo che Consiglieri e Organo di Controllo, ove nominato, siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, ove richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in mancanza di convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, ovvero siano presenti la maggioranza degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, salvo quanto riservato a norma di Legge e del presente Statuto all'Assemblea.

ART. 32

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2.386 Codice Civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza, in caso di numero dispari o in caso di numero pari, la metà, degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si inten-

de cessato l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

ART. 33

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 34

Nei casi previsti dalla Legge o qualora i Soci lo ritengano opportuno viene nominato, con decisione dei Soci, un Organo di Controllo o un Revisore.

Alla medesima decisione dei Soci è altresì rimesso di stabilire la composizione monocratica o collegiale dell'Organo di Controllo eventualmente nominato.

L'Organo di Controllo monocratico è costituito da un Sindaco unico che sia Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo collegiale deve essere composto da tre (3) Sindaci effettivi e due (2) supplenti (tutti Revisori legali iscritti nell'apposito registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.

I Soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante all'Organo di Controllo e nel caso di composizione collegiale dello stesso, alla designazione del Presidente.

Nel caso in cui la nomina sia obbligatoria per Legge, l'Organo di Controllo così nominato resta in carica per tre (3) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e il/i suo/suoi componente/i è/sono rieleggibile/i. L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'art. 2.403 Codice Civile e i suoi poteri sono disciplinati dagli artt. da 2.403 bis a 2.406 Codice Civile.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 35

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, se nominato.

Quando richiesto dalla Legge o deciso dai Soci e comunque se-

condo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I Soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), a un Revisore legale o a una Società di revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 37

In caso di scioglimento della Società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci, del sovrapprezzo, ove versato, deve essere devoluto ai fondi di cui alla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

F.to Giorgia Monti

F.to Jacopo Piovella

F.to Patrizia Omati

F.to Mario Mele (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, in corso di registrazione perchè nei termini.

Cermenate (CO), 7 ottobre 2019

Firmato Mario Mele Notaio

Esente da bollo ex art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.